

## COMUNE DI CIVITA VECCHIA

# Città Metropolitana di **Roma Capitale**CORPO DI POLIZIA LOCALE

Via C. Braccianese n.44 – Tel. 8006/33444

Prot. Int. 12/38-1 – 2019 - R.G. – A. C.d.S	Prot. I	Int. 12	/38-1 –	2019 -	R.G	Α.	C.d.S.
---	---------	---------	---------	--------	-----	----	--------

Ord. n. <u>264</u> del <u>30 maggio 2019</u>

Prot. Gen. n. 50231

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

- **PREMESSO** che con Ordinanza n.263 datata 30 maggio 2019, è stata istituita la disciplina viaria temporanea di sosta vietata con rimozione in alcune vie della zona denominata "Ghetto", per il giorno 02 giugno 2019, data in cui sarà presente, a Civitavecchia il Ministro dell'Interno, in occasione del comizio elettorale del candidato Sindaco "Ernesto Tedesco", che si terrà in piazza Fratti alle ore 20:00 circa;
- **PRESO ATTO** della necessità di procedere ad istituire la disciplina di sosta vietata con rimozione in altre vie adiacenti a piazza Fratti, al fine di ampliare la zona di sicurezza dell'area interessata al comizio elettorale, sopra citato, nonché la disciplina di interdizione veicolare all'interno di tutte le vie indicate nella presente ordinanza;
- **CONSIDERATO** che, al fine di consentire il regolare svolgimento dell'evento, garantendo le condizioni di sicurezza, si rende necessario adottare gli opportuni provvedimenti per la disciplina del traffico veicolare nella via interessata;
- VISTI:
  - gli artt. 5 comma  $3^{\circ}$  7 11 12 e 37 del vigente D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
  - il D.L. n.267/2000;
  - lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
  - il Decreto sindacale di cui al prot. n.30298 del 01 aprile 2019 relativo al conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Polizia locale e Viabilità";

#### **ORDINA:**

- 1. INTEGRAZIONE ordinanza n.263 datata 30 maggio 2019:
- 2. dalle ore 13:00 fino a cessate esigenze del giorno 02 giugno 2019:

l'istituzione della disciplina temporanea di sosta vietata con rimozione dei veicoli, in:

- VIA CAVALLOTTI;
- VIA TOTI:
- VIA BATTISTI, nel tratto compreso tra via Toti e via Cialdi.
- 3. dalle ore 18:00 fino a cessate esigenze del giorno 02 giugno 2019:

l'istituzione della disciplina temporanea di interdizione veicolare, in:

- VIA CAVALLOTTI;
- VIA TOTI:
- VIA BATTISTI, nel tratto compreso tra via Cialdi e corso Centocelle;

Pagina 1 di 2

- VICOLO RANUCCI;
- VIA DEL QUARTIERE;
- PIAZZA FRATTI;
- VIA DIAZ;
- VIA L. CADORNA;
- VIA ZARA;
- PIAZZALE DEGLI EROI;
- VIA DELLA CONCIA.

### **DISPONE**

- 1. che la presente ordinanza venga trasmessa:
  - alla Soc. CSP s.r.l. servizio segnaletica, per l'esecuzione del presente provvedimento, mediante la messa in opera di tutta la segnaletica stradale verticale prevista dal presente provvedimento ordinatorio;
  - al Servizio 3 Sezione Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia
    per il controllo circa la regolarità degli interventi eseguiti, nonché per la verifica della
    idoneità e della rispondenza delle forniture e delle lavorazioni alle caratteristiche prescritte
    dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento d'Esecuzione e dalle Direttive e dalle
    Circolari in materia, vigenti nel tempo;
  - al locale Commissariato di P.S., alla Compagnia dell'Arma dei C.C., alla Compagnia della G.d.F. al servizio di Soccorso del 118 al Distaccamento dei VV.F.;
  - alle società C.S.P. s.r.l., per i provvedimenti di propria competenza;
  - alla soc. ASTRAL s.p.a. per la comunicazione sul sito della mobilità della Regione Lazio.
- 2. I divieti e gli obblighi di cui sopra non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di Polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli al servizio dell'organizzazione dell'evento in questione;
- **3.** La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito *web* del Comune di Civitavecchia.
- **4.** Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
- **5.** Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del Codice della Strada oltre che alla rimozione del veicolo.
- **6.** Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
- 7. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio 7, Comandante del Corpo di Polizia locale, 1° Dirigente Dott. Ivano BERTI al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7 Comandante del Corpo di Polizia locale 1° Dirigente Dott. Ivano BERTI

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI